



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.

Codice CPV principale: C.P.V. n. 79940000-5

(Servizi di organismi di riscossione)

CIG Z353529CC9

Sommario

Sommario	2
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART.2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO	3
ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA	4
ART. 5 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO	5
ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO – AVVIO DEL SERVIZIO	5
Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA	6
Art. 8 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI – ASSICURAZIONI	6
Art. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 10 - RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO	7
ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 - VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE	8
ART. 13 - AGENTE CONTABILE	9
ART. 14 - BANCHE DATI E INFORMATIZZAZIONE	9
ART. 15 - SERVIZIO AFFISSIONI, IMPIANTI, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO COMPRESO CANONE MERCATALE	9
ART. 16 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	12
ART. 17 - COORDINAMENTO E VIGILANZA	12
ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	12
ART. 19 - UFFICIO OPERATIVO	13
ART. 20 - PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 21 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	15
ART.22 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	15
ART. 23 - PENALI	16
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 25 - RECESSO	19
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	19
ART. 27 - MODIFICHE AL CONTRATTO	19
ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO	20
ART. 29 - ANTICORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO	20
ART. 30 - SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	21
ART. 31 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	21
ART. 32 - FORO COMPETENTE	21
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI	21

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e diritti pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti. Rimane di competenza esclusiva dell'ente il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che pertanto non costituisce oggetto di affidamento.

In relazione ai servizi trasferiti come sopra indicati vengono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

L'affidamento è disciplinato dall'art. 1 commi 816 e ss. e commi 792 e ss. della L. 160/2019, dal vigente *"Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato dal Consiglio Comunale di Frossasco con atto n. 9 del 22.04.2021, come modificato dal Consiglio Comunale di Frossasco con atto n. 16 del 15.06.2021, di seguito indicato come Regolamento Comunale, dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale di Frossasco con atto n. 33 del 26/04/2021 e da ogni altra disposizione in materia.

ART.2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in mesi 36 mesi, a decorrere dal verbale di consegna del servizio. Alla scadenza del contratto, oppure, nel caso di successiva adozione di norme legislative in contrasto con il mantenimento del servizio in concessione alla data indicata dalle norme stesse, il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

Il concessionario aggiudicatario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione, mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la stipula del contratto. In pendenza della stipulazione del contratto, in casi di comprovata urgenza, il Comune avrà la facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'inizio del servizio e quest'ultimo dovrà dare immediato corso alla richiesta, attenendosi alle indicazioni fornitegli dal Comune stesso. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito, valutato secondo quanto riportato nell'offerta e con i criteri contenuti nel presente capitolato.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO

Il valore presunto e meramente indicativo della concessione è stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

Ricavo presunto della concessione per il periodo di tre anni: euro 151.459,50 corrispondente ad un aggio presunto di Euro 37.864,88 (stimato al 25% del ricavo) oltre Iva.

Viene posto a base di gara l'aggio a favore del concessionario stimato nel 25% oltre Iva. Il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario dei rischi operativi legati alla gestione con compensazione ad aggio, nella misura derivante dall'offerta economica,

sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo non previsto dal presente capitolato, ferma restando l'applicazione dell'Iva, ed al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Pertanto, l'aggio costituirà l'unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell'esecuzione del servizio, fatti salvi gli importi incassati per spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti.

Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, oltre al corrispettivo per l'aggio, esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità oppure per discarico per indebito previa giustificazione e rendicontazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 803, lett. a) e b) della legge 160/2019. La quantificazione della ripetizione delle spese è definita dal D.M. 12 settembre 2012. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e delle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

L'importo per oneri della sicurezza per rischio interferenziale è pari a zero.

Il valore stimato della concessione, comprensivo dell'eventuale rinnovo, non supererà la soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti dal presente capitolato, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo, i corrispettivi previsti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

In applicazione all'art. 29 del decreto legge 4/2022, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma in relazione ad eventuali modificazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 a partire dal terzo anno, a richiesta da presentarsi entro i primi due mesi dall'inizio di tale terza annualità, è ammesso l'adeguamento dell'aggio individuato in sede di affidamento, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati quale risultante al terzo mese precedente alla richiesta rispetto al medesimo mese dell'anno precedente se superiore al 3% e per la sola parte eccedente tale percentuale nel limite dell'80% di detta eccedenza. L'applicazione della presente clausola di revisione non potrà in ogni caso comportare l'individuazione di un percentuale di aggio superiore a quella posta a base di gara. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL."

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

L'affidatario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, si specifica che il presente affidamento non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di

diversi contratti. Pertanto, non si è proceduto a redigere il DUVRI e gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, previa pubblicazione di avviso esplorativo per l'individuazione dei soggetti cui richiedere offerta. Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti, saranno invitati a presentare offerta sulla piattaforma Mepa. In ragione del valore dell'affidamento, il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione al MEPA;
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente affidamento (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall'art. 53 del D. lgs. 446/97 e s.m.i. con il requisito finanziario di cui al comma 807, dell'art. 1 della L. 160/2019 con capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria pari ad Euro 2.500.000,00;
- aver svolto nell'ultimo triennio (2020/2019/2018) servizi con oggetto analogo ed importo complessivo (ricavi) almeno pari a quello del presente affidamento (euro 151.459,50).

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO – AVVIO DEL SERVIZIO

Entro il termine indicato dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva prevista al successivo articolo 7.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione del "Documento di stipula" generato dal portale Mepa .

Le spese relative alla stipula del contratto sono a completo carico dell'aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria provvede a iniziare il servizio nel termine perentorio che sarà fissato e comunicato dall'amministrazione, decorso il quale la Ditta medesima sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione.

È facoltà dell'Ente disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo del deposito sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.

In caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

Art. 8 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dai suoi obblighi relativi al servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza, per responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, dove sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerata nel novero dei "terzi" a tutti gli effetti, con Compagnia di assicurazione di primaria importanza. La polizza dovrà prevedere un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad almeno duemilionicinquecentomila euro. Essa dovrà garantire il Concessionario per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione del servizio, o, comunque, da esso dipendente o a esso connessa. Eventuali franchigie e/o scoperti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi.

La polizza dovrà anche garantire i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniali, connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore a cinquecentomila euro (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette e indirette, del Comune di Frossasco per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Frossasco dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per eventuali danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

In ogni caso il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito dell'affidamento, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui ai precedenti commi per l'intera durata della concessione; dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario emetterà regolari fatture elettroniche mensili a fronte dei corrispettivi maturati relativi all'aggio, nella misura di cui all'offerta economica, oltre l'IVA.

Il Comune, previa verifica del regolare svolgimento del servizio, della corrispondenza degli importi dovuti con quelli incassati e fatturati sulla base della rendicontazione mensile di cui al successivo art. 12, e della regolarità contributiva del concessionario, provvederà a liquidare entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento delle fatture elettroniche.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni, oggetto di fatturazione e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Frossasco con bonifico sul conto corrente bancario dedicato indicato dal concessionario.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, con la qualifica di Funzionario Responsabile e subentrerà al Comune per le attività di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di cui alla L. 160/2019 ed al Regolamento Comunale, fatte salve le competenze degli organi politici del Comune ed il rilascio delle autorizzazioni che restano di competenza del Comune.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

Il Concessionario assume la completa responsabilità del servizio di riscossione coattiva, compresa la gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, e subentra al Comune in tutti gli obblighi, prescrizioni, diritti e privilegi previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali, con oneri a proprio carico.

La riscossione coattiva dovrà svolgersi tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e nelle altre forme previste dalla legge.

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) presa in carico, notifica ingiunzione e riscossione;
- b) procedure cautelari ed esecutive;
- c) rimborsi, sgravi e sospensioni;
- d) gestione delle rateizzazioni;
- e) procedure concorsuali;
- f) discarico per inesigibilità.

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 - VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE

I versamenti relativi ai canoni, compresi gli incassi derivanti dall'attività di riscossione coattiva, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, dovranno essere effettuati dai contribuenti su un conto corrente dedicato intestato al Comune di Frossasco unicamente mediante il sistema di PagoPA.

Il concessionario è pertanto tenuto ad effettuare, a tal fine, tutte le implementazioni software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa avvalendosi di un proprio partner o intermediario tecnologico. Agli avvisi di pagamento per le singole entrate oggetto di concessione il Concessionario dovrà allegare i modelli per i versamenti mediante il sistema PagoPa, indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa.

L'Ente comunicherà al concessionario gli estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutte le entrate derivanti dall'attività oggetto del presente capitolato.

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà al Concessionario la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente dedicato al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi e permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione della rendicontazione.

Il Concessionario dovrà uniformarsi, con oneri a proprio carico, alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che potranno essere introdotte dal legislatore o decise dall'Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare a seguito dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.

In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni) distinti per annualità e per tipologia di incasso (ordinaria, coattiva), indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, aggi e altri diritti e spese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.

Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi ed il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

ART. 13 - AGENTE CONTABILE

Il concessionario, in qualità di agente contabile incaricato della riscossione di pubblico denaro, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti e dovrà fornire il rendiconto giudiziale entro il 30 gennaio con riferimento all'esercizio finanziario precedente secondo le norme e le procedure previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

ART. 14 - BANCHE DATI E INFORMATIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al Concessionario di gestire il servizio con sistema informativo idoneo a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile a norma di legge, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e previsionali per apportare modifiche dovute a variazioni di normativa o tariffarie.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla migrazione delle banche dati e al loro aggiornamento, sia nella fase di avvio della concessione che alla sua scadenza. Alla scadenza della concessione è onere del concessionario fornire tempestivamente, al Comune le banche dati aggiornate e compatibili con gli strumenti informatici del Comune.

Tutte le banche dati e gli archivi, aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere trasmessi in copia all'Ente entro 30 giorni, fino all'anno seguente a quello di scadenza, in un formato che consenta all'Amministrazione una pronta lettura dei dati; qualora fosse necessario approntare procedure e programmi specifici per consentire tale lettura, l'analisi, la realizzazione e gli oneri saranno a carico del concessionario. Lo svincolo della cauzione definitiva potrà avvenire solo dopo la certificazione da parte del Comune della corretta e completa consegna dei dati.

Il sistema informativo del concessionario dovrà garantire la massima protezione delle banche dati in accordo con le norme vigenti nella Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. i.).

Il concessionario dovrà attivare tutti i collegamenti telematici con altri soggetti per disporre di ulteriori banche dati che possano migliorare l'attività di accertamento e, in generale, la gestione dei servizi.

Il Concessionario dovrà consentire al Comune, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna posizione.

ART. 15 - SERVIZIO AFFISSIONI, IMPIANTI, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO COMPRESO CANONE MERCATALE

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti di pubbliche affissioni esistenti sul territorio alla data di avvio del servizio, nello stato in cui si trovano,

nonché di tutte le autorizzazioni in atto per occupazione suolo pubblico compreso il canone mercatale. Un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale.

Gli impianti attualmente installati sono i seguenti:

- n. 21 ad uso funebre, commerciale e istituzionale;

Con la rilevazione sul territorio e il censimento di tutti i cespiti presenti, il Gestore del servizio avrà cura:

a. di rilevare l'esatta anagrafica del soggetto passivo;

b. di individuare l'esatta misura e le caratteristiche dell'oggetto censito;

c. di individuare il tipo di mezzo pubblicitario;

d. di rilevare l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari;

e. di registrare gli estremi identificativi della concessione/autorizzazione;

f. di fotografare l'oggetto rilevato per il successivo inserimento nell'archivio fotografico informatizzato.

Il concessionario provvede per l'intera durata del contratto, a propria cura e spesa, alla manutenzione ordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni al fine di garantirne l'efficienza, la sicurezza e il decoro.

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Le affissioni vengono effettuate, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento Comunale, dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune per tutta la durata della concessione.

L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggetti ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune o ad idoneo titolo edilizio. Il Concessionario si farà carico di ricevere ed inoltrare al Comune la richiesta di autorizzazione o di titolo edilizio avanzati dai soggetti passivi, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio della stessa con le modalità di cui all'art. 34 del Regolamento Comunale. Il titolo rilasciato dal Comune sarà inoltrato tempestivamente dallo stesso al concessionario.

Le affissioni devono essere annotate in apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni, sarà cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data stabilita, pertanto dovrà provvedere sollecitamente alla rimozione dei manifesti scaduti.

Il Concessionario è tenuto a effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti allo stesso rimessi dal Comune, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrante tra le attività istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata con altri organismi pubblici, nonché di quelli di altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria per legge. Il concessionario assume l'impegno di effettuare con

tempestività e particolare cura l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che il Comune andrà ad indicare. In tutti i casi di pubblicazione in esenzione al Concessionario non compete alcun rimborso spese per l'attività svolta.

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Il Concessionario dovrà adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente, segnalando preventivamente il fatto alla Polizia Locale, per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative. In mancanza provvederà in proprio il Comune, addebitando le spese al concessionario.

Relativamente alla pubblicità il concessionario dovrà adottare i provvedimenti necessari per l'accertamento e riscossione come da capo III "esposizione pubblicitaria" del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2021.

Con riguardo al canone mercatale il concessionario dovrà adottare i provvedimenti necessari per l'accertamento e riscossione come da capo V "canone mercatale" del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2021.

In relazione agli spuntisti giornalieri nei giorni di mercato settimanale e dei richiedenti dell'utilizzo del suolo pubblico in occasione di eventuali fiere, il concessionario dovrà procedere alla creazione ed inoltro dei singoli IUV secondo le indicazioni fornite dall'ente rispettivamente:

- entro n. 1 ora dalla ricezione della comunicazione in caso di mercato settimanale;
- entro l'inizio dell'ultima ora di presenza dell'occupante del suolo in occasione delle fiere;

ed, in ogni caso, entro un termine utile a permettere il pagamento tempestivo del canone nel corso dell'occupazione giornaliera.

L'inoltro della comunicazione degli IUV, in caso di richiesta dell'ente, dovrà avvenire anche nei confronti del soggetto obbligato al pagamento attraverso l'utilizzo della posta elettronica negli stessi temporali di cui al periodo precedente.

Con riferimento al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico il concessionario dovrà adottare i provvedimenti necessari per l'accertamento e riscossione come da capo II "occupazioni di spazi ed aree pubbliche" del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2021.

In relazione al canone di occupazione del suolo pubblico rimane di esclusiva competenza dell'ente l'accertamento e riscossione dei canoni delle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 831 e 831 bis della legge 160/2019.

In relazione alle richieste di occupazione di suolo pubblico il concessionario, a seguito di richiesta da parte dell'ente, dovrà procedere alla creazione ed inoltro dei singoli IUUV, entro i 5 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

ART. 16 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi connessi alla gestione del canone patrimoniale e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio in ogni ordine e grado, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

Il Concessionario è tenuto, a prescindere dal contenzioso formale, a fornire ai contribuenti chiarimenti, anche scritti, su istanze specifiche e su esposti non rituali.

Il Concessionario gestirà, per quanto di competenza, i procedimenti di reclamo/mediazione.

Allo scadere della concessione sarà onere del concessionario portare a conclusione i contenziosi avviati in corso di validità del contratto.

ART. 17 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Comune vigila sulla corretta gestione del servizio, attraverso ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale ed anche attraverso richiesta di documenti, banche dati e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che dovrà rispondere entro dieci giorni, o in un termine inferiore se necessario e indicato nella comunicazione di contestazione, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà opportuni.

Il Comune avrà libero accesso negli uffici del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per controllarne l'andamento.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone la completa responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale, pertanto il concessionario svolge tutte le attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

È tenuto a osservare e applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a designare un dipendente con la qualifica di funzionario responsabile, anche per la riscossione coattiva, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario dovrà essere in possesso di un titolo di studio attinente alla mansione da svolgere.

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:

- ricevere presso la propria sede o altro sportello dal medesimo individuato e comunicato all'ente il materiale da affiggere in relazione all'esposizione pubblicitaria, fatte salve eventuali modalità organizzative più efficienti;
- portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione comunale;
- avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione e al rimborso delle entrate in concessione;
- mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria e le informazioni sul servizio;
- mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe e i regolamenti che regolano le entrate date in concessione;
- ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative; le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione;
- provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, a istruire le richieste di rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;
- denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione nonché al Comando di Polizia Locale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;
- trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata e i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future ed eventuali iniziative da adottarsi;
- ottemperare a qualunque disposizione emanata dal Ministero delle Finanze attinente ai tributi oggetto della concessione nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale;
- riscuotere coattivamente gli atti di recupero dell'evasione non assolti dai contribuenti, secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti in materia, con relativi oneri a suo carico. La riscossione coattiva dovrà essere organizzata dal concessionario in modo da garantire la massima celerità ed efficacia possibile. Il Concessionario dovrà conseguentemente disporre di un Funzionario/Ufficiale della Riscossione. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 - UFFICIO OPERATIVO

Il concessionario allestisce e mantiene, a propria cura e spese, un apposito sportello operativo fisico per consentire l'accesso al pubblico, ubicato nella Provincia ad una distanza massima di KM 25 dal Comune di Frossasco ovvero uno sportello operativo virtuale raggiungibile ad un indirizzo internet. Per garantire l'operatività del servizio di pubbliche affissioni, in caso di allestimento di sportello operativo virtuale, il concessionario individua apposito luogo di recapito ubicato nel territorio del Comune di Frossasco per le operazioni connesse all'espletamento del servizio in questione (a titolo esemplificativo: consegna materiale da affiggere etc). L'eventuale sede dell'ufficio dovrà essere collocata in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, anche ai soggetti con ridotta capacità motoria, in ambiente decoroso. All'esterno dovrà essere apposta una targa da cui si evinca chiaramente il servizio svolto per il Comune di Frossasco e gli orari di apertura al pubblico.

Il concessionario deve assicurare la reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune e alla cittadinanza il nominativo del responsabile e il numero telefonico.

Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno essere sempre esposti tariffe, aliquote e regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico e ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga opportuno comunicare per perseguire l'obiettivo della massima informazione al contribuente.

La attivazione dello sportello operativo di cui al presente articolo entro 5 giorni dall'affidamento del servizio costituisce causa insindacabile di revoca dell'aggiudicazione ovvero di risoluzione della concessione.

Il Concessionario, oltre che attraverso l'ufficio operativo deve mettere a disposizione del pubblico, anche mediante un proprio sito web eventualmente linkato con il sito web del Comune, tutte le informazioni riguardanti il servizio.

I rapporti con il pubblico nello svolgimento del servizio devono essere condotti con cortesia e tempestività ed essere finalizzati alla rapida soddisfazione delle richieste pervenute.

Il concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

ART. 20 - PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve disporre di personale professionalmente preparato e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile per la gestione dei canoni anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 160/2019 e s.m.i..

Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio che formano oggetto del presente affidamento, il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione del concessionario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune di Frossasco si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza delle predette prescrizioni da parte del Concessionario, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno che ne derivi.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. Gli automezzi utilizzati nello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato devono riportare esternamente apposita scritta di individuazione del Concessionario.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune il personale incaricato all'espletamento del servizio e a indicarne gli eventuali successivi cambiamenti.

Il concessionario deve promuovere la stabilità occupazionale del personale mediante il prioritario assorbimento del personale già impegnato nel servizio.

L'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro sono causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare per le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare anche controlli a campione.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

ART.22 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:

- a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
- b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva avviata in corso di concessione;
- c) del contenzioso derivante dall'attività svolta in corso di concessione.

Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni dalla scadenza apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività, il piano degli impianti aggiornato all'ultimo giorno di validità della concessione.

Ogni sei mesi il concessionario dovrà inviare all'ente la situazione aggiornata delle posizioni coattive.

Alla scadenza della presente concessione, l'Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.

A tal fine l'Aggiudicatario è obbligato:

- a concordare con l'Ente nei 60 giorni precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;
- a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente. Il concessionario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire all'Ente la continuità del servizio;

È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 23 - PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, nella misura seguente:

- mancata assunzione del servizio entro la data fissata: penale dovuta per l'inadempimento pari a 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;
- sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: penale dovuta per l'inadempimento pari a 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;
- mancata sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontrata una condotta irresponsabile: € 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione e per persona;
- mancata rendicontazione mensile della gestione entro i termini previsti: penale dovuta per l'inadempimento pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;
- mancata consegna al Comune del rendiconto mensile dei pagamenti effettuati dagli utenti entro i termini previsti: penale dovuta per l'inadempimento pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;
- mancata consegna al Comune concedente o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, dei dati ed informazioni di cui all'art. 22 (banche dati aggiornate, resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio, ecc.), entro i termini previsti: penale dovuta per l'inadempimento pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- manifesti non affissi: il Concessionario dovrà corrispondere una penale dovuta per l'inadempimento in questione pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere

il contratto in danno, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;

- affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: penale dovuta per l'inadempimento dell'obbligo di defissione pari a 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;

- emissione e inoltro IUV mercato settimanale: il concessionario dovrà corrispondere per ogni tardivo invio oltre l'ora dal ricevimento della comunicazione delle presenze effettuata ad opera dell'ente in relazione agli spuntisti giornalieri una penale pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;

- emissione e inoltro IUV fiere: il concessionario dovrà corrispondere per ogni tardivo invio oltre l'inizio dell'ultima ora di presenza dal ricevimento della comunicazione delle presenze effettuata ad opera dell'ente in relazione agli spuntisti giornalieri una penale pari a 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;

- emissione IUV occupazione suolo pubblico: il concessionario dovrà corrispondere per il tardivo invio oltre i 5 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata ad opera dell'ente, fatti salvi motivi concessioni d'urgenza richiesta da ente specificatamente motivati, una penale pari a 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, qualora la sommatoria delle penali legate al ritardo superino il 10% di detto ammontare netto contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno;

- mancata comunicazione al Comune delle situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni: il concessionario dovrà corrispondere € 200,00 per ogni mancata segnalazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente verrà raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione ovvero entro massimo 24 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati, con la medesima modalità. In caso di mancata risposta o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato a mezzo PEC.

In caso di mancato pagamento l'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1453 del codice civile di risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Frossasco, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al concessionario.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) fallimento, scioglimento, liquidazione o ammissione a procedure concorsuali del concessionario;
- b) in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;
- c) per cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste dal presente capitolato e dall'art. 108 del Codice dei contratti;
- e) per l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- h) per violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) per mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
- l) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- m) per il mancato allestimento della sede operativa comportante l'impossibilità della consegna e, quindi, dell'inizio del servizio.

Il Rup, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti di cui al presente articolo al concessionario assegnandogli il termine di quindici giorni naturali e consecutivi ovvero 24 ore per le contestazioni ritenute dal Rup che non possano essere ritardate, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, si procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento motivato e comunicato al Concessionario a mezzo PEC.

In caso di risoluzione del contratto, il Comune di Frossasco si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario concessionario in sede di gara.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 7, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato da parte di altri operatori economici, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, fatto salvo l'eventuale danno ulteriore.

Resta salva la facoltà del Comune di Frossasco di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.

Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 25 - RECESSO

Il Comune di Frossasco avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata A/R o PEC, senza corresponsione all'aggiudicatario di indennizzi o corrispettivi per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del d.lgs. n.50/2016.

Il Comune di Frossasco vieterà subappalti a favore degli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della presente concessione.

E' fatto comunque obbligo al concessionario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.

Il Comune di Frossasco procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In tema di pagamenti si applica l'art. 174, comma 7 del d.lgs. 50/2016. Il Concessionario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione quando all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico

che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto può essere modificato ovvero possono essere apportate varianti, per cause imprevedute ed imprevedibili ovvero per motivi di pubblico interesse funzionali e migliorative del servizio prestato.

Il contratto può eventualmente essere rinnovato per un anno alle stesse condizioni del contratto principale ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, ovvero procedere al recesso di pieno diritto.

ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire con i limiti e le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 29 - ANTICORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,*" a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Frossasco" approvato dal Comune di Frossasco con atto della Giunta Comunale n. 4/2014 e del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" del Comune di Frossasco approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 66/2021 e successivi aggiornamenti, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, visionabili sul sito istituzione del Comune, codici che si intendono qui integralmente trascritti.

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai capoversi che precedono l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della

stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

ART. 30 - SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il responsabile unico del procedimento svolge tutte le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed è individuato nella persona del Responsabile area finanziaria Marisa Badellino.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI

Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Frossasco. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) in relazione ai contratti pubblici stipulati dall'ente è reperibile sull'home page del sito internet del Comune di Frossasco alla voce "privacy" ovvero [all'URL https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it/informativa_comune_contratti_pubblici#content](https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it/informativa_comune_contratti_pubblici#content).

L'affidatario del servizio tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'ambito del servizio medesimo in qualità di responsabile esterno del trattamento, come da disciplinare allegato al presente capitolato speciale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente concessione nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Allegato al capitolato:

- nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Frossasco, lì 31.12.2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Badellino

**DISCIPLINARE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A VALERE
SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.**

(ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679)

PREMESSO CHE

- 1) l’articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”) definisce quale responsabile del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
- 2) a norma dell’articolo 28, paragrafo 1 del GDPR *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- 3) a norma dell’articolo 28, paragrafo 3 del GDPR *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*;
- 4) a norma dell’articolo 28, paragrafo 9 del GDPR *“Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”*
- 5) in conseguenza dell’affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell’Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del GDPR;

6) è intenzione dell'Ente subordinare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per proprio conto, al rispetto delle seguenti prescrizioni minime ed a quelle eventualmente contenute in altri atti e documenti, da questo atto richiamati;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Le previsioni contenute nel presente disciplinare riguardano espressamente i servizi di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e diritti pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e si intendono accettate - senza riserva alcuna da parte del fornitore - a seguito dell'invio della propria offerta.

2. Le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare possono subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni rese dal Responsabile in ottemperanza a quanto previsto negli atti che hanno dato avvio alla procedura di selezione del contraente. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, una specifica prescrizione, in qualunque tempo impartita, violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.

2. Il presente disciplinare non costituisce autorizzazione generale, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio oggetto della presente procedura selettiva.

3. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al trattamento svolto.

Articolo 2 – Durata del trattamento

1. Il trattamento per conto del Titolare deve avere una durata non superiore a quella necessaria ad eseguire la prestazione contrattuale per la quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile, in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni di legge che ne impongano la conservazione.

2. A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

3. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

4. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni qui previste, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 3 - Obblighi in capo al Responsabile

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per la sola finalità di dare esecuzione al contratto. In particolare, il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;

a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a

collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

3. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto di affidamento;

Articolo 4 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:

a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;

b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.

c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;

e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;

f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.

2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.

3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane Responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto di affidamento;

Articolo 5 - Incaricati e persone autorizzate

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora, anche successivamente all'affidamento, il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso. La mancata autorizzazione non consentirà il ricorso al Sub-responsabile.
2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Disciplinare per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.
3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.
4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

Articolo 7 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.
2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:
 - ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
 - a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
 - ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari. I dati personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni

ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Articolo 8 - Registro delle categorie di trattamento

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo ed al Titolare.

Articolo 9 - Violazioni di dati personali

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve osservare le disposizioni organizzative contenute nella data breach policy adottata dal Titolare e, in ogni caso:

a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi. Spetta unicamente al Titolare del trattamento di effettuare la valutazione circa la probabilità di rischio derivante dalla violazione stessa;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito;

2. Il Responsabile del trattamento si impegna a predisporre e tenere aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali nonché a raccogliere e conservare tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Articolo 10 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali per conto del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

Articolo 11 - Diritti delle persone interessate

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti presso di loro. L'informativa dovrà evidenziare il fatto che la raccolta avviene per conto del Titolare.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

Articolo 12 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in

particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

Articolo 13- Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.

3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Articolo 14 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

Articolo 15 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al trattamento dei dati personali nel contesto del servizio in oggetto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente qui stabilito, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni nazionali di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo competente e del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (EDPB).